



Partner tecnico



Un prodotto



ETICAPRO INFORTUNI ASSIMOCO FORMULA SERVICE

Vi presentiamo le caratteristiche essenziali della copertura assicurativa **Eticapro Infortuni Assimoco (Formula Service)** proposta da CAES Italia ai soggetti appartenenti al Consumo Critico per proteggere la persona e il suo nucleo familiare **dalle conseguenze dirette ed esclusive di un infortunio o di una malattia con effetti invalidanti**. È considerato infortunio qualsiasi evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produce lesioni corporali obiettivamente constatabili.
È considerata **malattia** ogni alterazione dello stato di salute, clinicamente diagnosticata, non dipendente da infortunio.

www.consorziocaes.org

AREE DI TUTELA ASSICURATIVA

La **FORMULA "Service"** dà la possibilità di costruire una copertura su misura per ogni componente del nucleo familiare, fino a un massimo di 10 assicurati. **Le garanzie attivabili sono:**

- Morte, Invalidità Permanente da Infortunio (obbligatorie)
- Inabilità temporanea, Diaria da Ricovero e Convalescenza, indennità da immobilizzazione, Spese Mediche, Invalidità Permanente da malattia, Assistenza, Tutela Legale, Perdita o assenza posto di lavoro.

È possibile assicurarsi per infortunio subito:

- soltanto nell'ambito professionale - **Rischio professionale**. Nel Rischio professionale è compreso l'infortunio accaduto durante il percorso dall'abitazione al luogo di lavoro e viceversa.
- soltanto in ambito diverso dalla professione - **Rischio extra professionale**
- durante le 24 ore giornaliere - **Rischio professionale ed extra professionale**

L'assicurazione Infortunio è **stipulabile indipendentemente dall'età anagrafica dell'Assicurato**.

Tuttavia, se al momento del sinistro, l'Assicurato ha un'età superiore a 80 anni, per tutte le garanzie attive in polizza, gli indennizzi, le indennità e le spese sono liquidate con una riduzione dell'importo del:

- 40% in caso di età superiore a 80 e uguale a 85 anni;
- 50% in caso di età superiore a 85 anni.

MASSIMALI, FRANCHIGIE, LIMITI DI INDENNIZZO E DETERMINAZIONE DEL PREMIO

GARANZIA	IMPORTI ASSICURABILI MIN. E MAX. (€)	FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO	TASSI ANNUI LORDI
Invalidità Permanente (Infortunio)	25.000-400.000 €	3% (Art. 10.3)*	1,445%
Morte	25.000-400.000 €		0,738%
Inabilità temporanea (Diaria Pro die)	25-100 €	Minimo 7 giorni (Art. 10.9)* Max. 270 giorni (Art. 10.8)	€ 5,125 per ogni € di Diaria

prosegue nella pagina successiva

GARANZIA	IMPORTI ASSICURABILI MIN. E MAX.	FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO	TASSI ANNUI LORDI
Indennità da ricovero (Diaria Pro die)	25-100 €	Max. 180 giorni	€ 0,82 per ogni € di Diaria
Indennità da immobilizzazione (Diaria Pro die)	25-100 €	Max. 90 giorni	€ 1,128 per ogni € di Diaria
Rimborso spese mediche	500-10.000 €	Minimo 10% e 100 € * (Art. 10.13)	10,25%.
Invalità permanente (malattia)	25.000-100.000 €	Invalità minima per indennizzo: 25% (Art. 10.15). L'assicurato deve avere tra 18 e 70 anni (Art. 8.8). Carenza 60 giorni (Art. 8.10).	Tassi variabili in funzione dell'età anagrafica dell'assicurato

* Franchigia e/o scoperto non sono applicati per gli infortuni subiti nell'ambito del rischio professionale e durante l'attività di volontariato.

N.B. I tassi delle suddette garanzie sono applicati al 70% in caso di rischio professionale o rischio extra professionale.

	MASSIMALI	LIMITI DI INDENNIZZO	PREMI ANNUI LORDI
Assenza posto di lavoro	3.000 €	2 mesi di retribuzione netta fino a un massimo di € 3.000	€ 80,00
Perdita posto di lavoro	20.000 €	12 mesi di retribuzione netta fino a un massimo di 20.000 €	€ 80,00
Tutela legale	15.000 €		€ 24,00 (Opzione A)
	15.000 €		€ 36,00 (Opzione B)
Assistenza	-----	In base alla prestazione fornita	€ 10,00

N.B. Resta inteso che sono operanti soltanto le garanzie per le quali sia stato versato il relativo premio. Il premio annuo è frazionabile per periodo: Mensile, Bimestrale, Trimestrale, Semestrale, Annuale. Il premio minimo annuo di polizza non potrà essere inferiore a: € 85,00 (incluse imposte di legge) o a € 150,00 (incluse imposte di legge) se frazionato per periodi mensili.

Qualora un unico sinistro provochi l'infortunio di più persone, Assimoco corrisponderà un importo massimo di € 2.500.000,00 quale indennizzo complessivo e ciò indipendentemente dal numero di Assicurati coinvolti

GARANZIE DI POLIZZA

Se conseguenti a infortunio sono coperte anche (Art. 2.1):

- le ernie traumatiche o da sforzo, manifestatesi in data successiva a quella di effetto dell'assicurazione (vedi anche art. 10.1);
- le lesioni muscolari o sottocutanee.

È inoltre coperto, a titolo di indennizzo, il rimborso delle spese documentate sostenute per (Art. 2.12, 2.14, 2.15):

- Danno estetico: interventi di chirurgia plastica ed estetica, terapie, cure, applicazioni necessarie per eliminare difetti o danni di natura estetica causati dall'infortunio. Max. € 5.000,00 per evento e anno
- Lezioni didattiche per figli in età scolastica: lezioni didattiche di recupero qualora la conseguenza dell'infortunio determini l'assenza dalle lezioni ordinarie per almeno 60 giorni o la perdita dell'intero anno scolastico. Max. € 2.500,00 per evento e anno
- Ausili sanitari: l'acquisto, rimpiazzo, riparazione, noleggio di carrozzine, carrozzelle, presidi meccanici (elettrici e non), stampelle, ausili e protesi mobili già in uso all'Assicurato o necessari a causa dei postumi dell'infortunio. Max. € 2.500,00 per evento e anno

L'assicurazione infortunio vale per le persone affette, alla data di effetto della polizza, da tossicodipendenza, sieropositività da test HIV, sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) comprovate da idonea documentazione sanitaria. In caso di sinistro liquidabile gli indennizzi saranno ridotti del 50% (art. 8.9). Queste persone non sono invece assicurabili per il rischio malattia (art. 7.1)

INVALIDITÀ PERMANENTE (INFORTUNIO) - ART. 3.1

Assimoco paga un indennizzo quando l'infortunio provoca all'Assicurato un'invalidità permanente, cioè **la riduzione definitiva, totale o parziale, della capacità di svolgere qualsiasi attività lavorativa.**

Maggiorazione del 10% dell'indennizzo (Art. 10.4) previsto nel caso in cui l'assicurato sia:

- 1) genitore con figlio disabile
- 2) genitore unico produttore di reddito
- 3) volontario in Ente del terzo settore
- 4) conducente di autovettura/motociclo elettrico
- 5) utente di mezzo di trasporto pubblico o come pedone

MORTE PER INFORTUNIO - ART. 3.2

Assimoco paga la somma assicurata indicata in polizza quando l'infortunio provoca la morte dell'Assicurato.

Maggiorazioni dell'indennizzo previsto (Art. 10.7):

- 1) + 50% ai figli minori per morte del genitore assicurato e del coniuge/convivente more uxorio
- 2) + 100% ai figli disabili per morte del genitore assicurato e del coniuge/convivente more uxorio
- 3) + 100% ai figli minori o disabili per morte del genitore assicurato unico produttore di reddito
- 4) + 25% a bordo di veicoli o come pedone, + 50% in caso di veicoli definibili come Green (Esempio: elettrici, hybrid, etc.)
o su mezzi pubblici o privati abilitati al trasporto di persone
- 5) + 25% a seguito di rapina, scippo, estorsione o sequestro (anche tentato)

Morte - Rimpatrio da un paese estero (Art. 10.7)

Se l'infortunio provoca la morte in un paese diverso da quello di residenza dell'Assicurato, Assimoco rimborsa **le spese di trasporto sostenute per il rimpatrio della salma.** È escluso il rimborso delle spese per la cerimonia funebre, la composizione della salma, la cremazione. Indennizzo Max. € 2.500,00 per evento e anno.

Morte - Rimpatrio nel paese di origine (Art. 10.7)

Se l'infortunio provoca la morte di un Assicurato residente in Italia, ma originario di un paese estero, Assimoco rimborsa **le spese di trasporto sostenute per il rimpatrio della salma nel paese di origine.** L'Assicurato deve essere per nascita originario del paese estero; è escluso il rimborso delle spese per la cerimonia funebre, la composizione della salma, la cremazione. Indennizzo Max. € 2.500,00 per evento e anno.

INABILITÀ TEMPORANEA - ART. 3.3

Assimoco paga un'indennità giornaliera quando l'infortunio provoca all'Assicurato un'inabilità temporanea, cioè la perdita temporanea, totale o parziale, della capacità di svolgere qualsiasi attività lavorativa.

Al calcolo della determinazione dell'indennizzo per inabilità temporanea è applicata, per i giorni di inabilità totale, la seguente **franchigia**:

- 7 giorni per indennità giornaliera assicurata in polizza pari o inferiore a € 25,00
- 10 giorni per indennità giornaliera assicurata in polizza superiore a € 25,00 e fino a € 50,00
- 15 giorni per indennità giornaliera assicurata in polizza superiore a € 50,00.

INDENNITÀ GIORNALIERA DA RICOVERO E CONVALESCENZA - ART. 3.4

Assimoco paga un'indennità giornaliera quando l'infortunio comporta per l'Assicurato il ricovero in Istituto di cura.

L'indennità è corrisposta per ogni giorno di degenza. Per il ricovero in Istituto di cura il giorno di entrata e quello di dimissione sono considerati un unico giorno. Se il ricovero in Istituto di cura o la degenza in Day Hospital/Day Surgery hanno una **durata superiore a due giorni**, oltre all'indennità per ricovero ospedaliero, Assimoco **paga l'indennità giornaliera da ricovero anche per la successiva convalescenza domiciliare** prescritta dalla documentazione sanitaria.

INDENNITÀ GIORNALIERA DA IMMOBILIZZAZIONE - ART. 3.5

Assimoco paga un'indennità giornaliera quando l'infortunio comporta per l'Assicurato l'applicazione di una immobilizzazione.

L'indennità giornaliera è corrisposta per ogni giorno di gessatura fino alla sua rimozione.

L'osteosintesi è parificata all'immobilizzazione (ma l'indennità sarà corrisposta per un massimo di 30 giorni).

RIMBORSO SPESE MEDICHE DA INFORTUNIO - ART. 3.6

Assimoco rimborsa le spese mediche, fino all'importo del massimale annuo, sostenute dall'Assicurato a causa delle conseguenze dell'infortunio.

Sono rimborsate le spese **sostenute durante il ricovero** (compreso Intervento chirurgico anche ambulatoriale o Day Surgery) per:

- gli onorari dei medici chirurghi, degli aiuti, degli assistenti, degli anestesisti e di ogni altro componente dell'equipe operatoria, compresi i diritti di sala operatoria, il materiale di intervento e gli apparecchi terapeutici o protesici applicati durante l'intervento;

- l'assistenza medica e infermieristica, le cure mediche, i medicinali, gli esami e accertamenti diagnostici;
- le rette di degenza;
- il valore del ticket per le precedenti prestazioni in caso di utilizzo del SSN;
- il tragitto verso l'Istituto di cura e il ritorno a casa con qualsiasi mezzo di trasporto;
- il trasporto con qualunque mezzo (compreso quello per un accompagnatore) per il rientro in Italia in caso di ricovero all'estero;
- il vitto e pernottamento di un accompagnatore presso l'Istituto di cura o una struttura alberghiera.
- cure o interventi necessari per ridurre le conseguenze estetiche dell'infortunio.

Nel caso di ricovero a carico del SSN, senza spese per l'Assicurato e una degenza con almeno due pernottamenti, Assimoco paga un'indennità sostitutiva giornaliera per un periodo massimo di 90 giorni.

Sono rimborsate le spese **sostenute in assenza di ricovero, prima del ricovero (120 giorni precedenti) o nei 180 giorni successivi dopo il primo ricovero** (compreso Intervento chirurgico anche ambulatoriale o Day Surgery) prescritte dal medico curante per:

- l'assistenza medica e infermieristica, le cure mediche, i medicinali, gli esami e accertamenti diagnostici;
- i trattamenti fisioterapici e rieducativi, compresi i trattamenti di agopuntura effettuati da medico abilitato, le cure termali.

Le prestazioni in assenza di ricovero devono essere prescritte dal medico curante e sono soggette a una franchigia/scoperto fissa/o.

INVALIDITÀ PERMANENTE DA MALATTIA - ART. 3.7

Assimoco paga un indennizzo quando la Malattia denunciata provoca all'Assicurato un'invalidità permanente, cioè la riduzione definitiva, totale o parziale, della capacità di svolgere qualsiasi attività lavorativa.

Per stipulare l'assicurazione è obbligatoria la compilazione del Questionario medico.

Assimoco non paga **nessun indennizzo nel caso l'invalidità accertata sia di grado inferiore al 25% della totale.**

PERDITA DEL POSTO DI LAVORO (ART. 4)

Assimoco paga un indennizzo quando l'infortunio causa all'Assicurato la risoluzione definitiva del rapporto di lavoro dipendente dovuta alla perdita del diritto alla conservazione del posto di lavoro (periodo di comporto) per superamento del limite di 12 mesi di assenza da detto posto in un biennio.

L'indennizzo è liquidato con le modalità indicate nella sezione "Come vengono calcolati e liquidati i sinistri" e della Tabella dei limiti presente nella polizza.

ASSENZA DAL POSTO DI LAVORO (ART 4.1)

Assimoco paga un indennizzo quando l'infortunio provoca all'Assicurato un'assenza dal posto di lavoro dipendente per un periodo superiore a 180 giorni nell'anno solare.

L'indennizzo è liquidato con le modalità indicate nella sezione "Come vengono calcolati e liquidati i sinistri" e della Tabella dei limiti presente nella polizza.

TUTELA LEGALE (ART. 13-16)

Sono **coperte le spese legali, peritali, investigative e processuali necessarie per la risoluzione amichevole delle controversie e per l'azione in giudizio in ogni sua fase qualora l'assicurato sia rimasto vittima di infortunio nell'ambito della propria vita privata, inclusa la vita privata Green (Es. attività di volontariato, di economia solidale etc.), di un Lavoro Dipendente Green (solo Opzione B), in ambito circolazione stradale e durante l'utilizzo di mezzi di trasporto sostenibili (bicicletta o mezzi elettrici, ibridi).**

La garanzia vale quando l'Assicurato:

- 1) debba ottenere il risarcimento di danni subiti a causa di fatto illecito extracontrattuale di terzi; qualora l'evento che ha causato l'infortunio abbia contestualmente causato anche un danno a beni dell'Assicurato, la garanzia vale anche per il recupero dei danni materiali; sono incluse le vertenze con il datore di lavoro, in relazione ad un infortunio le cui conseguenze comportino una sua presunta responsabilità;
- 2) debba sostenere vertenze di natura contrattuale o extracontrattuale nei confronti di medici o altri professionisti in ambito sanitario o di strutture sanitarie pubbliche o private, ai quali l'Assicurato si sia rivolto per le cure in seguito ad infortunio;
- 3) debba sostenere controversie nei confronti di Enti e/o assicurazioni previdenziali e assistenziali riferite a prestazioni connesse con l'infortunio (solo Opzione B);
- 4) debba difendersi in caso di procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione.

Inoltre, è previsto un servizio assicurativo di consulenza legale telefonica.

La gestione dei sinistri di Tutela Legale è affidata a **D.A.S.** Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. tramite il **numero verde 800 000 000 attivo dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.**

ASSISTENZA (ART. 17-21)

L'assicurazione, alle condizioni e nei limiti in seguito specificati nelle condizioni di polizza, prevede le seguenti prestazioni:

- 1) Consulenza medica
- 2) Invio di un medico generico in Italia
- 3) Trasporto in autoambulanza in Italia
- 4) Rientro sanitario
- 5) Trasferimento in un centro ospedaliero attrezzato
- 6) Rientro dal centro ospedaliero attrezzato
- 7) Viaggio di un familiare
- 8) Individuazione di medicinali equivalenti
- 9) Rientro anticipato
- 10) Invio di un infermiere al domicilio
- 11) Interprete a disposizione all'estero
- 12) Anticipo spese di prima necessità
- 13) Accompagnamento minori
- 14) Prolungamento del soggiorno
- 15) Rientro salma

Le prestazioni di assistenza sono fornite dalla Compagnia **BLUE ASSISTANCE** tramite una Struttura Organizzativa in funzione **24 ore su 24 tramite al numero verde 800 257 114** (+39 02 2696 2499 per le chiamate dall'Estero).

N.B. La presente scheda è sintesi del contratto assicurativo e non costituisce vincolo contrattuale. Prima della sottoscrizione leggere il Set Informativo, da richiedere presso la nostra agenzia o disponibile su www.assimoco.it
